

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 06/11/2025

Oggi 6 novembre 2025 alle ore 18, nei locali della Casa Pierro, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci del Centro Studi Albino Pierro.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Francesco Ottomano, il quale constata la regolarità della convocazione, chiama a svolgere la funzione di segretario il socio Antonio Lagala. Sono presenti i soci: Maria Pia Gentile, Maria Bellitto, Antonio Lagala, Antonio Nigro, Pasquale Musmanno, Leandro Verde e Giambattista Parciante. Essendo presenti n. 8 soci su 11, l'Assemblea è validamente costituita per trattare i seguenti punti all'o.d.g.:

1. Integrazione base associativa;
2. Modifiche statutarie;
3. Elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
4. Varie ed eventuali.

Il Presidente, Francesco Ottomano, dopo aver ringraziato i Soci per la loro presenza e puntualità, spiega i motivi per cui è stato necessario convocare d'urgenza questa assemblea.

Il Presidente Ottomano, sul primo punto all'o.d.g., comunica all'Assemblea di dover procedere all'integrazione della base associativa e a tal fine, avendone fatta richiesta, propone l'ingresso dei seguenti nuovi soci: Bellitto Maria, Labriola Giuseppe, Franchino Vittoria e Verde Leandro Domenico. L'Assemblea approva all'unanimità.

Sul secondo punto o.d.g. il Presidente comunica che, a seguito della richiesta d'iscrizione al RUNTS del Centro Studi Albino Pierro Onlus, la Regione Basilicata ha richiesto alcuni chiarimenti ed integrazioni, nel termine di 30 giorni; pertanto si dovrà adempiere ad alcune modifiche dello Statuto dell'Associazione quali:

- a) Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo sarà costituito da n. 3 componenti anziché n. 5 come precedentemente previsti;
- b) L'art. 8.1 sarà integrato dal comma d) -recesso del socio- che modificherà e integrerà l'art. 8.2
- c) Istituzione di un apposito registro per la posizione dei volontari che svolgeranno un'attività non occasionale (art. 20.2);
- d) L'art. 10.16 viene modificato con l'eliminazione della cancellazione del socio che non risulta in regola con il pagamento della quota associativa.

Sia apre la discussione sugli argomenti evidenziati dal Presidente e l'assemblea dopo averne ampiamente discusso delibera di approvare all'unanimità e quindi modificare lo Statuto sociale con i punti in precedenza trattati.

Sul terzo punto all'o.d.g. il Presidente dell'assemblea propone di procedere alla votazione del Presidente e del Consiglio Direttivo con voto palese. Dopo la presentazione delle candidature si procede alla votazione del Presidente del Consiglio Direttivo del Centro Studi Albino Pierro; effettuata la votazione con voto palese, risulta confermato all'unanimità il Presidente Francesco Ottomano.

Si procede, quindi, all'elezione dei componenti del Consiglio direttivo; vengono presentate le candidature dei Soci Antonio Nigro e Antonio Lagala. Non essendo state presentate altre candidature, all'unanimità l'Assemblea elegge i predetti soci quali componenti del Consiglio Direttivo i cui incarichi saranno determinati nel primo Consiglio Direttivo che sarà convocato.

Non essendoci altri argomenti da trattare la seduta viene sciolta alle ore 21.

Il Segretario



Il Presidente



STATUTO CENTRO STUDI ALBINO PIERRO ONLUS APS

Art. 1

Costituzione, Denominazione e sede

1.1 Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni è costituita un'associazione culturale, con finalità di promozione sociale, avente la denominazione di **"Centro Studi Albino Pierro Onlus APS"**. L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo **"APS"**, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di **"APS"** e/o **"associazione di promozione sociale"**, sono condizionati all'iscrizione e al permanere dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 L'Associazione denominata **CENTRO STUDI ALBINO PIERRO ONLUS APS** ha sede legale nel Comune di **TURSI** (Prov. MT) in Via Umberto I° n. 4. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di modificare il presente statuto.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

1.4 L'Associazione aderisce alla Rete Associativa **EPLI APS** e può aderire anche ad altre Reti associative di cui all'art. 41 del D. Lgs 117/2017 e ss. mm. ii.

Art. 2

Attività e finalità

L'Associazione è apolitica ed apartitica, opera attivamente nel Comune di Tursi e non ha scopo di lucro, realizza la promozione culturale e sociale dei centri in cui opera attraverso diversificate attività di studio, di ricerca, di divulgazione con il coinvolgimento delle popolazioni residenti. Si propone, in modo specifico il recupero della memoria storica nelle aree in cui opererà attraverso progetti articolati che prevedono interventi di ricerca storica, sociale, letteraria ed artistica.

L'Associazione svolgerà anche azioni di salvaguardia nonché di valorizzazione del patrimonio librario ed archivistico (cartaceo, sonoro e video) dei centri nei quali opererà.

L'associazione, pur essendo libera di operare in un contesto ampio, così come descritto nel presente Statuto, ritiene prioritario sviluppare le sue attività nei comuni della Basilicata ed in modo specifico in quelli dell'area del Basso Sinni-Metapontino.

Gli scopi potranno essere raggiunti mediante: **a)** valorizzazione del territorio e di tutto il patrimonio culturale di Tursi, in particolare i luoghi di ispirazione letteraria di Albino Pierro e loro tutela; **b)** istituzione di gruppi di lavoro tematici e sezioni distaccate; **c)** collaborazione con Enti locali e Istituzioni per progetti finalizzati alla "riappropriazione della storia di ogni singola comunità nei vari e diversificati aspetti; **d)** collaborazione con le Associazioni dei Lucani in Italia e nel Mondo; **e)** creazione ed eventuale gestione di "Archivi civici" delle realtà locali; **f)** promozione di momenti e scambi culturali con altri soggetti operanti nelle singole realtà nazionali oltre che nei Paesi dell'Unione Europea della quale l'Associazione, tra l'altro, intende sviluppare nei principi, nonché gemellaggi con Enti Nazionali, Comunitari ed Internazionali; **g)** stampa e diffusione degli atti relativi alle iniziative di cui sopra nonché pubblicazione di libri e di una propria rivista, produzione di materiali audio-visivi all'interno dei propri fini di ricerca. A questo scopo l'Associazione può svolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, direttamente o indirettamente, attività editoriali per le ricerche o quant'altro prodotto dai propri soci; **h)** gestione di attività congressuali con organizzazione di annessi servizi; **i)** promozione ed organizzazione di ogni altra attività, anche ricreativa, per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale; **l)** di operare in raccordo con Associazioni, Enti, Istituzioni in campo locale, Nazionale ed Internazionale. Le attività sopra indicate potranno essere svolte con Enti in genere e/o Istituzioni che perseguono in tutto o in parte finalità analoghe; **m)** promozione, organizzazione e gestione di conferenze, convegni, dibattiti, recital, spettacoli teatrali, musicali, rassegne cinematografiche, manifestazioni culturali e sportive in genere; **n)** promozione e gestione di rassegne di poesie, narrativa, ricerca storica ed arte; **o)** recupero e valorizzazione per la conoscenza del patrimonio culturale della



Basilicata nei Paesi dell'Unione Europea; p) organizzazione di scambi culturali con altre Associazioni, Fondazioni, Consorzi che gestiscono risorse comunitarie e viaggi di carattere culturale e studi in Italia, nell'Unione Europea ed in altri Paesi; q) l'Associazione potrà organizzare corsi di formazione professionali nel campo della gestione delle attività culturali, dello spettacolo e dell'arte; r) l'attività dell'Associazione è basata sul volontariato e potrà essere, su tali basi, supportata da consulenti tecnici per gli specifici settori di intervento. Potrà, comunque, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, ricorrendo anche ai propri associati e nel pieno rispetto delle norme vigenti.

Art. 3

L'Associazione non ha finalità di lucro, ma potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali

Art. 4

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa, preordinata, conseguente o affine a quelle indicate nell'art. 2 e compiere tutti gli Atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi.

Art. 5

L'Associazione potrà aderire e/o collaborare con le Associazioni Locali, Nazionali ed Internazionali che operano per il raggiungimento di scopi affini o complementari e quelli indicati nell'art. 2 e, infine, a quelle di rappresentanza, tutele ed assistenza delle Associazioni.

Art. 6

I Soci

6.1 I Soci dell'Associazione si classificano in:

- a) soci ordinari, cioè coloro che versano la quota associativa annualmente determinata;
- b) soci sostenitori, cioè coloro che effettuano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale;
- c) soci benemeriti, cioè sono coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari rivolti all'Associazione;
- d) soci fondatori, cioè coloro che hanno firmato l'atto costitutivo e che hanno gli stessi diritti e doveri dei soci di cui sopra;

Tutti i soci, ad eccezione dei fondatori e dei benemeriti, fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo presentando domanda scritta che dovrà contenere generalità e recapiti.

6.2 Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

6.3 L'ammissione può essere accettata o rifiutata entro sessanta giorni dal Consiglio Direttivo. Il rifiuto va motivato e le motivazioni vanno comunicate all'interessato il quale può, entro i sessanta giorni successivi, chiedere in merito il pronunciamento dell'Assemblea o del Collegio dei Probiviri ove istituito. Il suddetto pronunciamento sarà inappellabile.

6.4 La qualifica di socio, con i connessi doveri e diritti, si acquisisce con la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo e la relativa iscrizione nel libro soci.

6.5 L'iscrizione è a tempo indeterminato, decorre dalla data di ammissione e cesserà per recesso volontario e per quanto previsto dal successivo art. 8.

6.6 La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.



Art. 7 **Diritti e Doveri dei Soci**

7.1 Tutti i Soci:

- hanno il diritto di votare in Assemblea qualora iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e purché in regola con il pagamento della quota associativa;
- possono eleggere tutti gli Organi dell'Associazione ed essere eletti negli stessi;
- possono partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- possono partecipare attivamente al programma annuale delle attività;
- possono consultare i libri sociali in virtù dell'art. 19 del presente Statuto.

7.2 Tutti i Soci:

- devono mantenere un rapporto di rispetto nei confronti degli altri Soci e di tutti gli Organi associativi;
- devono versare la quota associativa nei tempi previsti dalla delibera del Consiglio Direttivo;
- devono accettare i principi dello Statuto nonché le sue finalità e tutti i regolamenti se istituiti.

7.3 Il socio può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo ed in caso è tenuto comunque a regolarizzare ogni sua eventuale posizione debitoria nei confronti dell'Associazione.

7.4 I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

Art. 8 **Perdita della qualità di socio**

8.1 La perdita della qualifica di socio si ha:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;
- b) gravi violazioni alle disposizioni statutarie e regolamentari;
- c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'associazione per comportamento scorretto;
- d) recesso del socio.

8.2 Nel caso previsto al punto precedente, comma d, al termine della procedura che sancisce la cessazione del rapporto associativo, l'organo preposto deve procedere alla cancellazione del cessato dal libro degli associati.

8.3 In caso di mancato pagamento della quota associativa per l'anno sociale in corso, la perdita della qualifica avviene previa mancata ottemperanza da parte del socio entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento effettuata dal Consiglio Direttivo.

8.4 Le espulsioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.

8.5 Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso delle quote già versate, né ad indennità di alcun titolo.

8.6 Le attività svolte dai soci in qualità di volontari e in favore dell'associazione, sono a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Art. 9 **Organi Sociali**

9.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;

- l'Organo di Controllo, ove istituito;
- il Presidente Onorario ove istituito.

Art. 10 **L'Assemblea dei Soci**

10.1 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Le sue decisioni sono sovrane ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

10.2 Quando è regolarmente convocata e costituita essa rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

10.3 La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante posta ordinaria o elettronica, WhatsApp o consegna di raccomandata a mano o, comunque, tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea ordinaria, ed almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea straordinaria.

10.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione. Dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

10.5 All'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono partecipare i soli soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali.

10.6 Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, non più di un associato.

10.7 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che può aver luogo non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

10.8 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto; la seconda convocazione, che richiede la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, può aver luogo non prima che siano trascorse almeno 24 ore da quella fissata per la prima convocazione.

10.9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

10.10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione.

10.11 L'Assemblea ordinaria o straordinaria delibera a maggioranza di voti e di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne potranno prendere visione, su richiesta, presso la sede sociale, concordando data e ora.

10.12 L'Assemblea ordinaria deve essere indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

10.13 E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si possano tenere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, verificandone i requisiti. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

10.14 Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;

- deliberare in merito all'approvazione dei regolamenti sociali e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il bilancio o rendiconto annuale dell'esercizio precedente predisposto dal consiglio direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- eleggere e revocare i componenti degli organi sociali.

10.15 Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione;
- deliberare sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

10.16 L'Assemblea deve essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta scritta al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati.

Art. 11

Presidente

11.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ne sovrintende al funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, cura i rapporti esterni nei confronti di terzi ed in giudizio.

11.2 Il Presidente viene eletto tra i soci, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

11.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne firma i rispettivi verbali e svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

11.4 Firma il rendiconto annuale da presentare all'assemblea.

11.5 In caso di necessità ed urgenza il Presidente può provvedere in materia di competenza del consiglio direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del consiglio stesso nella prima riunione utile che deve avvenire entro 5 giorni dall'emissione del provvedimento.

11.6 Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente tra i propri componenti e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

11.7 In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo il Presidente rimane in carica solamente per svolgere l'ordinaria amministrazione e per la convocazione dell'assemblea elettiva che deve svolgersi entro trenta giorni.

11.8 Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, esperti esterni.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo presta il suo servizio in base agli indirizzi dettati dall'Assemblea.

12.2 Il Consiglio Direttivo su quanto non rientrante nelle competenze esclusive dell'Assemblea e degli altri Organi:

- elegge e revoca fra i propri componenti il Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario ed il Tesuriere (quest'ultimo facoltativo);
- stila i programmi dell'attività dell'Associazione rispetto alle linee approvate dall'Assemblea;
- verifica la predisposizione del Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;

- cura i libri sociali di sua competenza;
- decide sui provvedimenti disciplinari dei Soci;
- delibera la quota sociale annuale;
- valuta la richiesta di nuove adesioni e ne decreta l'adesione o la non accettazione;
- provvede alla cura e alla gestione dei beni dell'Associazione o affidati ad essa;
- stila il bilancio consuntivo e di previsione annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- costituisce gruppi di lavoro per realizzare progetti specifici;
- approva i compensi per la retribuzione necessaria ai fini del funzionamento dell'Associazione;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017 e ss. mm.ii.;
- decreta le attività diverse rispetto alle attività di interesse generale;
- delibera sulla decadenza dei soci per morosità.

12.3 Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri; il loro numero sarà determinato dall'Assemblea.

12.4 I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

12.5 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'Atto Costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea dei Soci.

12.6 Ai Consiglieri dell'Associazione si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza mentre per il conflitto d'interessi degli amministratori si fa riferimento all'art. 2475-ter del Codice civile.

12.7 L'Assemblea elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo.

12.8 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza, lo stesso Organo viene presieduto dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

12.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno. Il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo quando lo ritenga opportuno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti. La convocazione deve essere inviata per iscritto, in forma elettronica e almeno con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere inoltrata con un preavviso di 24 ore prima e, qualora vi sia un difetto formale, tutte le convocazioni sono ritenute valide con la presenza di tutti i Consiglieri.

12.10 Si intendono decaduti i Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata.

12.11 Di fronte a casi di dimissioni, decadenza o morte di Consiglieri in corso di mandato, il Consiglio viene integrato con i primi tra i candidati non eletti, che rimangono in carica fino alla fine del mandato dello stesso. Qualora non vi sia disponibilità l'Assemblea prevede a elezioni per la surroga. Se la composizione del Consiglio risulta inferiore alla metà più uno del totale dei componenti l'Assemblea prevede all'elezione dell'intero Organo entro 60 gg.

12.12 Le deliberazioni si intendono valide con il voto della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide devono prevedere la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

12.13 Per ogni riunione dovrà essere redatto un apposito verbale firmato dal Segretario e dal Presidente. Lo stesso verbale deve essere approvato nel primo Consiglio utile e deve essere consultabile da tutti i Soci dopo richiesta al Presidente di cui all'art. 18 del presente Statuto.

12.14 Il Consiglio Direttivo può essere svolto anche mediante collegamenti a distanza (in videoconferenza o altri metodi) purché il Presidente accerti le identità di ogni componente e le convocazioni dovranno riportare il link o la piattaforma con i relativi codici di accesso. Per quanto riguarda le votazioni a scrutinio segreto previste dal presente Statuto o da eventuali regolamenti, da effettuare on line o a distanza deve essere

garantito l'anonimato e la sicurezza del voto espresso. Il Consiglio Direttivo deve approvare apposito regolamento per la modalità di votazione on line.

Art. 13 Segretario e Tesoriere

13.1 Il Segretario e il Tesoriere (quest'ultimo facoltativo) sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente al proprio interno.

13.2 Il Segretario ha il compito di redigere i verbali delle adunanze, curare tutti i documenti dell'Associazione, assistere il Consiglio Direttivo, provvedere e coordinare il funzionamento della vita dell'Associazione e assicurare l'attuazione delle deliberazioni. Esso è il diretto responsabile di tutta la documentazione dell'Associazione insieme al Presidente.

13.3 Il Tesoriere (ove istituito) è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio di esercizio e del documento di programmazione economica sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Art. 14 Organo di controllo

14.1 L'organo di controllo monocratico viene eletto dall'Assemblea qualora ne ravvisi la necessità e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore e ss. mm. ii. Esso ha il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- c) monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attestare il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs n. 117/2017.

14.2 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

14.3 L'Organo di Controllo, qualora istituito, ha il diritto di accesso a tutta la documentazione dell'Associazione e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e chiedere al Presidente notizie sull'andamento di tutte le attività amministrative.

14.4 L'Organo di Controllo può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo e può esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma senza diritto di voto.

Art. 15 Presidente Onorario

L'Assemblea può eleggere il Presidente Onorario dell'Associazione per meriti ottenuti a favore dell'Associazione. Il Presidente Onorario può svolgere incarichi di rappresentanza anche con Enti Pubblici e altri Organismi su indicazione espressa del Consiglio Direttivo.

Art. 16 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs 117/2017 e s.mm.ii.

Non possono essere distribuiti, anche indirettamente gli utili e gli avanzi di gestione comprese le riserve e i fondi degli associati, dei collaboratori e dei lavoratori, degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali, anche di fronte allo scioglimento individuale del rapporto associativo o di altro tipo di recesso.

Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività dell'Associazione derivano da:

- quote associative;
- erogazioni liberali dei Soci e di terzi;

- contributi dello Stato e di tutti gli Enti Pubblici;
- raccolta fondi;
- proventi dalle attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- qualsiasi altra entrata utile al raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto della normativa vigente.

Art. 17 **Bilancio di esercizio**

17.1 Il bilancio annuale dell'Associazione decorre dal primo gennaio di ogni anno.

17.2 Il bilancio viene redatto, su indicazione del Consiglio Direttivo, dal Segretario dell'Associazione e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui lo stesso si riferisce.

17.3 Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il RUNTS entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

17.4 Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente e corredato da tutti i documenti previsti dalla stessa, deve rappresentare l'andamento economico-finanziario dell'Associazione. Il bilancio di esercizio deve essere esposto pubblicamente nei locali della Sede Legale e Sociale dell'Associazione.

Art. 18 **Libri sociali**

18.1 L'Associazione deve dotarsi dei libri sociali previsti dalla normativa vigente che sono:

- libro degli associati, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto dal Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuto dal Consiglio Direttivo su cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle riunioni dell'Organo di controllo, che deve essere tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

18.2 Ogni Socio ha il diritto di esaminare i libri sociali tenuti nella Sede Legale purché in regola con il versamento della quota sociale e previa richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che, entro 60 giorni dalla richiesta, comunicherà al Socio il giorno e l'orario prestabilito per il controllo.

Art. 19 **Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

Per poter ottenere la qualifica di A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) l'Associazione attraverso il legale rappresentante, si iscrive nella sezione relativa del R.U.N.T.S. di cui agli art. 45 e seguenti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Successivamente l'Associazione indica negli atti e in tutta la sua corrispondenza e in ogni comunicazione pubblica gli estremi dell'iscrizione.

Art. 20 **Lavoratori**

20.1 L'Associazione, su indicazione del Consiglio Direttivo, può avvalersi di lavoratori dipendenti anche associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

20.2 L'Associazione potrà avvalersi dell'attività di volontariato i quali, eventualmente, avranno diritto al rimborso ex art. 17 comma 4 del C.T.S. e nella loro attività di volontariato dovranno essere assicurati per malattie, infortuni, responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 ss.ii.mm.; i suddetti volontari, che svolgeranno la loro attività in modo non occasionale, saranno iscritti in un apposito registro regolarmente vidimato.

20.3 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii.



Art. 21
Modalità di voto

Le votazioni, fatto salvo quanto previsto per l'Assemblea, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto ove ci siano più candidati.

Art. 22
Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

22.1 In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo, esclusi Biblioteca privata e arredi appartenenti alla famiglia Pierro, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del competente Registro Unico Nazionale del Terzo settore salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operanti nello stesso Comune.

22.2 In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23
Rinvio

23.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, anche con riferimento all'utilizzo della denominazione "Centro Studi Albino Pierro Onlus APS", nonché, in quanto compatibili, dal Codice civile.

